

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 13 aprile 2020

Processo online a largo raggio

Costituzione con il difensore salvo per cause modeste

Pagina a cura
di SERGIO TROVATO

Sono esclusi dall'obbligo di costituirsi in giudizio telematicamente i contribuenti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica e che si difendono personalmente, limitatamente alle cause di valore modesto. A parte questa unica eccezione la costituzione telematica nel processo tributario, sia in primo che in secondo grado, per tutti i ricorsi notificati dal 1° luglio 2019, è invece imposta per tutte le altre controversie tributarie anche se sono già state utilizzate per la loro attivazione le vecchie modalità analogiche. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la circolare 9 del 13 aprile 2020.

Secondo l'Agenzia, il decreto legge 23/2020 ha inteso agevolare la digitalizzazione degli atti giudiziari e ha previsto l'obbligo per enti impositori, concessionari e agenti della riscossione, nonché per le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, «di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche». Pertanto, l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche, già previsto per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, con ricorsi notificati dal 1° luglio 2019, «è stato ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche». Non sono, invece, tenuti a osservare questo adempimento «i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». In base a questa norma, infatti, i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica hanno la facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche. Solo nel caso in cui questi contribuenti intendano avvalersi della costituzione telematica, sono tenuti a indicare nel ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata nel quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Valore della causa e errore scusabile. I contribuenti non sono tenuti a conferire l'incarico per l'assistenza tecnica in giudizio a un difensore abilitato se il valore della controversia non è superiore a 3000 euro. Quindi, per queste cause non vi è assistenza tecnica non è automatica, ma scatta solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati. Lo stesso criterio deve essere adottato se il giudice ritiene che vi sia un difetto di procura.

In sintesi

Riferimenti normativi	Articolo 182 codice procedura civile; articoli 10, 11, 12 e 15, decreto legislativo 546/1992
Obbligo di assistenza tecnica	Solo per le parti private
Soglia di valore della controversia per la difesa personale	Tremila euro
Valore della lite	Importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni
Controversie relative alle irrogazioni di sanzioni	Valore costituito dalla loro somma
Parti pubbliche	Escluso l'obbligo dell'assistenza tecnica
Assistenza in giudizio affidata	Ai loro funzionari
Vizi di rappresentanza e difesa tecnica	Sanabili
Obblighi del giudice	Fissazione di un termine alla parte per regolarizzare i vizi della procura
Inadempimento della parte interessata	Ricorso inammissibile

Contraddittorio e difesa da garantire

Nel processo tributario va sempre garantito il contraddittorio tra le parti e, per l'effetto, il diritto di difesa. Secondo la Cassazione (ordinanza 6504/2019) è nulla la sentenza se non è stato comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza almeno trenta giorni prima della data stabilita per la discussione della causa. Per i giudici di piazza Cavour la comunicazione della data di udienza, sia in primo grado che in appello, «adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della

decisione comunque pronunciata». In effetti, l'articolo 31 del decreto legislativo 546/1992 prevede che la segreteria della commissione sia tenuta a avvisare dell'udienza di discussione le parti che si sono regolarmente costituite in giudizio. La controversia è trattata in camera di consiglio, senza le parti, se almeno una non richiede espressamente che la discussione avvenga in udienza pubblica. Dopo che sono scaduti i termini per la costituzione delle parti, il presidente della commissione tributaria fissa la data della controversia e nomina il relatore. La segreteria deve avvisare le parti almeno 30 giorni liberi prima della data fissata.

—© Riproduzione riservata—

a gestire il contenzioso con modalità analogiche.

La soglia per la difesa personale nel processo tributario è stata alzata più volte. Con l'articolo 9 del decreto legislativo 156/2015 il legislatore ha aumentato la soglia del valore della controversia che consente al contribuente di difendersi personalmente e, per l'effetto, di ridurre i costi del processo. Infatti, le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai concessionari che svolgono le attività di accertamento e riscossione per conto degli enti locali, devono essere assistite da un difensore, tranne che per le controversie di modesto valore. Prima dell'ultima modifica, il limite di valore delle controversie che consentiva alla parte di difendersi personalmente era fissato a 2583,28 euro. L'articolo 9 del decreto delegato, che

ha riscritto l'articolo 12 del decreto legislativo 546/1992, non impone l'assistenza tecnica per le liti il cui valore non supera i 3000 euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In presenza di cause relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Qualora venga commesso un errore sulla determinazione del valore della controversia, il giudice deve ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale è tenuta a conferire l'incarico a un difensore, a pena d'inammissibilità. Se il ricorso viene sottoscritto dalla parte personalmente per le controversie di valore superiore alla soglia stabilita dalla legge, dunque, l'inammissibilità può essere dichiarata solo

dopo la mancata osservanza dell'ordine del giudice.

Nel contenzioso tributario, però, l'errore commesso dal contribuente che non ha incaricato un professionista per la difesa in giudizio è ammesso solo una volta. Va dichiarato inammissibile l'appello proposto da un contribuente che non abbia nominato un difensore per le controversie di valore superiore a quello fissato dalla legge, se l'ordine del giudice di incaricare un professionista abilitato era stato già impartito in primo grado. L'errore non può essere ritenuto scusabile se già era stato commesso nel giudizio di primo grado, in quanto l'invito non deve essere reiterato una seconda volta dalla commissione tributaria regionale. In questo modo si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (sentenza 29909/2017). Per le sezioni

unite, l'ordine impartito dal giudice al contribuente nel giudizio di primo grado di munirsi di assistenza tecnica, qualora lo stesso non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, non deve essere reiterato in appello. Così come l'ordine non va reiterato se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque informata tramite l'eccezione di controparte della necessità di avvalersene.

Difesa giudiziale e soggetti abilitati. Con l'ultima riforma processuale è cresciuto il numero dei soggetti abilitati alla difesa dei contribuenti innanzi ai giudici tributari. All'elenco, già ampio, si sono aggiunti anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, ai quali è demandata però solo la difesa dei propri assistiti. Confermata, invece, l'esclusione dall'obbligo di assistenza in giudizio per Agenzie fiscali, agenti della riscossione, enti locali, società miste e private che svolgono attività di accertamento e riscossione. I soggetti abilitati alla difesa in giudizio dei contribuenti possono essere raggruppati in tre categorie: coloro che assistono i contribuenti nella generalità delle controversie (avvocati, dottori commercialisti); quelli che sono abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi a oggetto specifiche materie (ingegneri, geometri); infine, coloro che possono difendere solo alcune categorie di contribuenti (dipendenti dei centri di assistenza fiscale). L'incarico deve essere conferito con procura, generale o speciale.

La Cassazione (ordinanze 2380 e 28477/2019) ha ribadito che i vizi di procura possono essere sempre sanati. Se il giudice rileva un vizio di rappresentanza o una nullità della procura rilasciata al difensore deve assegnare alla parte un termine perentorio per il rilascio della procura o per effettuare la sua rinnovazione. La costituzione in giudizio delle parti può essere regolarizzata in qualsiasi fase e grado del giudizio. Le dichiarazioni di inammissibilità devono essere ridotte al minimo e vanno pronunciate solo nei casi più gravi.

Anche la Consulta (ordinanza 158/2003) ha già da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso quando non vi è assistenza tecnica non è automatica, ma scatta solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati. Lo stesso criterio deve essere adottato se il giudice ritiene che vi sia un difetto di procura.

—© Riproduzione riservata—